

OGGETTO: L.P. 3/2006, ARTT. 13 C. 2 LETT. B E 33 C. 7 TER - ADESIONE A TRENTINO TRASPORTI SPA, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE DI TRENTINO TRASPORTI SPA ED ACQUISIZIONE DI N. 59 AZIONI A TITOLO GRATUITO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 33, comma 7 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che la Provincia possa alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate nel rispetto dell'ordinamento comunitario;
- posto che l'art. 22 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 stabilisce che i Comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti provvedono alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbano che si svolgono prevalentemente nel rispettivo territorio e che i servizi che interessano più comuni sono gestiti secondo le forme associative e di cooperazione previste dall'ordinamento dei Comuni.

Dato atto che:

- la Giunta provinciale con deliberazione n. 712 di data 12.05.2017, ha approvato il programma attuativo per il "Polo dei trasporti" prevedendo l'assunzione da parte di Trentino Trasporti s.p.a. del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica, interlocutore per Provincia e Comuni mediante la fusione per incorporazione di Aeroporto G. Caproni s.p.a e di Trentino Trasporti Esercizio s.p.a.;
- successivamente, la Giunta provinciale, con proprio provvedimento n. 865 di data 18 maggio 2018, ha deliberato l'acquisizione gratuita delle azioni di Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. che erano state cedute gratuitamente a comuni e comunità di valle al fine di conferirle a Trentino Trasporti s.p.a.;
- a partire dal 1° agosto 2018 si è conclusa la procedura di incorporazione di Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. in Trentino Trasporti s.p.a. (atto di fusione rep. n. 72611 – atto n. 21082 di data 27.07.2018) che è subentrata nei disciplinari di affidamento inerenti ai servizi di trasporto pubblico urbano già affidati, per quanto di rispettiva competenza, dagli enti locali a Trentino Trasporti Esercizio s.p.a., in regime di "in house providing";
- gli articoli 13 comma 2, lett. b) e 33 comma 7 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 prevedono la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentanti tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di governance per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio può svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli esercitati al proprio interno;
- l'art. 13 bis (Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico) della L.P. 3/2006, reca le disposizioni in merito di servizi pubblici a rete di interesse economico, tra cui il trasporto pubblico locale extraurbano e la gestione da parte della Provincia Autonoma di Trento;

Evidenziato che:

- con lettera di data 05.03.2019, è stato comunicato a tutti i Comuni trentini e a tutte le Comunità di valle, che al fine di consentire, in ottica di sistema, una partecipazione degli enti locali trentini al capitale sociale di Trentino trasporti, funzionale all'eventuale affidamento diretto alla medesima società di servizi di trasporto locale urbani - ivi compresi i servizi turistici - o urbani d'area, procederà alla cessione gratuita delle azioni ai Comuni/Comunità che intendano diventare soci di Trentino trasporti s.p.a.;
- con la medesima lettera ha trasmesso lo schema di convenzione per la governance di Trentino Trasporti s.p.a. sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 13 febbraio 2019 ha espresso parere positivo.

Rilevato che nel mese di febbraio 2026 i Comuni di Civezzano e Fornace hanno condiviso la programmazione della predisposizione di un progetto di trasporto pubblico integrato extra comunale, finalizzato a garantire l'esigenza di migliorare i collegamenti tra le frazioni e i centri abitati dei Comuni di Civezzano e Fornace, nonché di migliorare ed agevolare gli spostamenti verso i principali poli di servizio di Pergine Valsugana e Trento (relazione prot. 1661/2026, allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale);

Evidenziato come le amministrazioni comunali di Fornace e Civezzano, in sede di condivisione della relazione di presentazione del progetto di trasporto pubblico integrato extra comunale, abbiano condiviso l'obiettivo di programmare un piano sostenibile della mobilità a favore delle proprie comunità, incentrato sulla necessità di fornire e consentire l'accessibilità ai servizi essenziali in particolare per le fasce di utenti residenti più fragili e sensibili (anziani e giovani privi di patente di guida), risultanti essere più svantaggiati rispetto a coloro che vivono nei centri abitati urbanizzati, in considerazione della frammentazione territoriale dei due Comuni (quattro frazioni per Fornace e oltre diciassette Civezzano) e della conseguente dispersione demografica;

Rilevato pertanto come il fine dell'iniziativa congiunta dei due Comuni è quello di garantire una mobilità quotidiana alle fasce della popolazione più deboli, andando così in primo luogo a ridurre le disuguaglianze territoriali tra gli utenti residenti nei centri abitati e nelle frazioni, e, contestualmente e in secondo luogo, a creare una interconnessione delle istituende nuove linee di collegamento tra le frazioni e la rete esistente del servizio di trasporto pubblico;

Constatato come il progetto di trasporto pubblico integrato extra comunale assolvere in definitiva allo scopo primario di tutela del radicamento delle proprie comunità, all'interno di territori sparsi e caratterizzati dalla presenza di scarsità di servizi, favorendo la mobilità e l'inclusione sociale e rispondendo in maniera concreta alle reali esigenze della popolazione;

Vista la nota del Servizio Mobilità Pubblica della Provincia autonoma di Trento, pervenuta al protocollo comunale n. ____/2026, con la quale prende atto del progetto di trasporto pubblico integrato e chiede se ne sia stata valutata la fattibilità con Trentino Trasporti (nonché il relativo onere), evidenziando la necessità, qualora il Comune intendesse affidare il servizio a tale Società, di provvedere all'effettuazione del servizio urbano da effettuarsi in subaffidamento tramite Trentino Trasporti spa in modalità in house, previa sottoscrizione della convenzione di governance della Società ed acquisizione delle azioni della stessa cedute gratuitamente dalla PAT;

Constatato che con nota dd. 07/04/2026 prot. 3788/2026, i Sindaci dei Comuni di Civezzano e Fornace hanno comunicato formalmente al Servizio Mobilità della Provincia autonoma di Trento, all'Assessore all'Urbanistica, Energia, Trasporti, Sport e Aree protette e a Trentino Trasporti s.p.a. la conferma di interesse alla partecipazione alla convenzione per la governance del servizio di trasporto integrato sovracomunale tra i Comuni di Civezzano e Fornace, con la previsione della acquisizione delle azioni della società Trentino Trasporti;

Richiamata la nota dd. 05/06/2026, pervenuta al prot. comunale n. ____/2026, del Servizio Mobilità Pubblica della PAT, attraverso la quale viene comunicata ai Comuni di Fornace e Civezzano la necessità di provvedere alla approvazione della convenzione di governance di Trentino Trasporti, approvata con deliberazione della giunta provinciale n. 233 dd. 22/02/2019, al fine della acquisizione delle azioni della medesima Società, specificando che, a seguito della ricezione della convenzione firmata, la Provincia provvederà ad avviare l'iter per la cessione gratuita delle azioni (n. 59 per Fornace e n. 175 per Civezzano);

Evidenziato l'interesse dell'Ente alla proposta di adesione in parola, al fine di consentire il successivo affidamento a Trentino Trasporti s.p.a del servizio di trasporto pubblico integrato extra comunale per il collegamento tra le frazioni dei due Comuni, sottoscrivendo la convenzione sopracitata per permettere alla provincia di Trento di ottemperare (ai sensi del D.Lgs 36/2023 – codice degli appalti), anche per conto degli enti soci, all'iscrizione delle Amministrazioni aggiudicatrici, che intendono operare affidamenti diretti a propri organismi in house;

Rilevata di grande utilità per l'Ente stesso la possibilità di usufruire di una struttura esterna "propria", con una vasta esperienza alle spalle di gestione di trasporti pubblici ed in grado di garantire l'omogeneità tra le diverse strutture pubbliche in modo da consentire un dialogo tra le stesse più spedito ed efficace, con la quale intrattenere rapporti attraverso un apposito organo rappresentante delle amministrazioni che eserciti nei confronti della stessa poteri analoghi a quelli che sarebbero esercitabili dagli enti stessi nei confronti di strutture direttamente dipendenti, da cui acquisire le professionalità di cui sopra e dalla quale acquisire inoltre una molteplicità di servizi resi appunto a costi inferiori rispetto a quelli di mercato;

Ricordato che per dare concreta attuazione alla partecipazione del Comune di Fornace in Trentino trasporti s.p.a. è necessario sottoscrivere la convenzione approvata con deliberazione della giunta provinciale n. 233 dd. 22/02/2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con allegati le condizioni generali di servizio e la tabella di riparto delle quote azionarie fra gli enti locali soci, che disciplina le modalità tecniche e giuridiche relative all'adesione degli enti pubblici a Trentino Trasporti s.p.a., nonché il funzionamento degli organi che garantiscono l'esercizio del controllo analogo;

Evidenziato che il numero di azioni spettanti al Comune di Fornace, come individuato nella tabella allegata alla convenzione, è di n. 59 azioni, per un valore nominale complessivo pari ad euro 59,00;

Dato atto che la convenzione prevede in particolare in favore di ciascun sottoscrittore l'attribuzione a titolo gratuito da parte della Provincia di una quota azionaria della Trentino Trasporti s.p.a. e l'impegno da parte degli enti locali soci di affidare alla medesima società almeno uno dei servizi indicati all'articolo 3 della convenzione, quali servizio urbano e/o servizio extraurbano;

Presa visione ed attentamente valutato il testo della convenzione di adesione a Trentino Trasporti Spa, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto idoneo a disciplinare la materia in parola;

Valutato quindi opportuno procedere all'adesione a Trentino trasporti s.p.a., ed acquisire n. 59 azioni della società stessa a titolo gratuito, conformemente alla quantificazione operata con l'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 233/2019;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 4 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi del quale *"2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) omissis ...;*
- c) omissis ...;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) omissis...".*

e ritenuto pertanto di ricomprendere la società Trentino trasporti s.p.a. nelle fattispecie ammesse in quanto società che eroga servizio pubblico strumentale alle finalità istituzionali dell'ente quale il trasporto pubblico";

Richiamato l'art. 5 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, che testualmente recita:

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche

in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”;

Evidenziato, in riferimento agli obblighi motivazionali sopraindicati, che:

- la presenza del Comune nella compagine societaria di Trentino Trasporti, attraverso la previa acquisizione a titolo gratuito delle azioni da parte della Provincia autonoma di Trento, garantisce il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, rispondendo al preciso compito pubblico di promuovere e garantire la mobilità sostenibile, offrendo ai cittadini un servizio di trasporto pubblico accessibile, integrato ed efficiente; l'affidamento della gestione di un servizio di interesse generale consente inoltre l'implementazione della connessione delle reti di collegamento a livello interfrazionale, per ogni singolo comune, e a livello intercomunale, per entrambi gli enti di Civezzano e Fornace;

Il futuro affidamento del soprarichiamato servizio a Trentino Trasporti S.p.a. assolve ad un vincolo di scopo del Comune, dal momento che la gestione del servizio pubblico di trasporto urbano sul territorio comunale rientra strettamente nelle finalità istituzionali del Comune, ai sensi della L.P. 16/1993, e trova fondamento nella previsione della gestione dei servizi pubblici, contemplata dallo Statuto Comunale, volta a perseguire, attraverso i medesimi, finalità di interesse sociale, ricorrendo a forme di collaborazione intercomunale;

- l'affidamento in house a Trentino Trasporti S.p.A. presenta inoltre un profilo di convenienza economica e di flessibilità gestionale rispetto all'affidamento del medesimo servizio a un vettore privato tramite procedura di gara, sulla base dei sottostanti parametri di valutazione:

- controllo pubblico – nel caso di affidamento in house l'ente pubblico esercita un controllo analogo a quello sui propri servizi, mentre, nel caso di affidamento a ditte private, il controllo risulta essere indiretto, regolato esclusivamente dalle disposizioni della gara d'appalto (capitolati, disciplinari e penali);
- flessibilità e gestione operativa - nel caso di affidamento in house è alta e consente di modificare percorsi, orari e investimenti in modo elastico per seguire lo sviluppo socio-territoriale del servizio, mentre, nel caso di affidamento a ditte private, ogni modifica non prevista dal contratto d'appalto comporta rinegoziazioni e costi extra contrattuali;
- integrazione della rete - nel caso di affidamento in house risulta essere unica, con una gestione coordinata e potenziale con l'intera rete e con le infrastrutture esistenti della società; l'integrazione del nuovo servizio con la rete esistente della società in house consente inoltre di potersi avvalere di ulteriori servizi di rete integrati, quali le attività di biglietteria, controllo e verifica, nonché l'inserimento in sistemi omogenei di tariffazione del servizio; invece, nel caso di affidamento a ditte private risulta essere frammentata, con il potenziale rischio di sovrapposizioni e di scarsa integrazione tra vettori diversi;
- efficienza dei costi - nel caso di affidamento in house è orientata al pareggio economico, senza la previsione di un margine di profitto industriale privato da remunerare, mentre, nel caso di affidamento a ditte private si potrebbe assistere ad un possibile risparmio iniziale, derivante dall'applicazione di ribassi di gara, che potrebbe poi andare a nocimento della qualità del servizio;
- gestione del personale - nel caso di affidamento in house consente di garantire la stabilità fornita dalla contrattazione collettiva di settore, che assicura maggiori tutele rispetto al settore privato;

nel caso di Trentino Trasporti S.p.a. inoltre, trattandosi di una società interamente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento e dagli Enti Locali, si assiste al perseguimento non del profitto commerciale ma dell'interesse pubblico, riuscendo a dare attuazione diretta alle politiche sociali inserite all'interno della programmazione economico finanziaria del Comune; la medesima società garantisce poi una gestione integrata del sistema mobilità, fornendo una interconnessione unica tra le reti di viabilità, le relative infrastrutture e le varie modalità di trasporto, andando a generare le economie di scala fornibili esclusivamente da un unico

grande soggetto integrato, che azzerano i costi di transazione e i margini di utile richiesti invece dalle imprese private

- per quanto concerne la sostenibilità finanziaria della scelta di affidamento del servizio in house a Trentino Trasporti S.p.a., previa assunzione da parte del Comune della qualità di socio, con cessione gratuita delle azioni da parte della PAT, si evidenzia come l'attivazione del nuovo servizio di trasporto, istituito in maniera associata dai Comuni di Fornace e Civezzano in via sperimentale per due anni, assumerebbe la caratteristica di servizio urbano; in tale fattispecie, l'istituzione di servizi sperimentali di trasporto urbano può beneficiare di un finanziamento pari al 50% della spesa, concesso dai servizi provinciali di merito, attraverso le risorse del fondo specifici servizi comunali di cui al Protocollo finanza locale.

Il piano finanziario della spesa presuntivamente indicata per la gestione del servizio oggetto di affidamento prevede una spesa di euro 180.000,00, inerente al periodo biennale di sperimentazione del servizio; la spesa a carico dei Comuni di Civezzano e Fornace ammonta pertanto ad euro 90.000,00 per ogni annualità, corrispondente ad euro 45.000,00 annui per ogni ente aderente alla gestione associata del servizio.

La copertura finanziaria della spesa prevista, da inserire successivamente negli strumenti di programmazione economico finanziaria del Comune, avverrà attraverso il ricorso al finanziamento specifico della Provincia, al ricorso a fondi specifici del BIM e attingendo a risorse proprie del Comune.

In merito alla valutazione dell'interesse patrimoniale ad entrare nella compagine societaria di Trentino Trasporti e sebbene l'acquisizione sia gratuita (senza esborso finanziario diretto per l'acquisto), l'ente deve valutare preventivamente anche la sostenibilità economica e l'assenza di passività latenti nella società, che potrebbero potenzialmente gravare sul bilancio comunale.

A tal proposito si richiamano gli ultimi tre bilanci della società Trentino Trasporti (annualità 2023, 2024 e 2025) e la relazione annuale sul governo societario - Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), approvata nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 31/03/2026 (documenti allegati alla presente), dalla cui analisi emerge la conferma di un profilo di solidità aziendale adeguato ed un profilo di rischio basso, considerate le principali risultanze economico-patrimoniali emergenti dal bilancio 2025 e vista la tipologia di contratto di servizio, in riferimento alla eventualità che gli enti versino contribuzioni a copertura dei costi;

si prende atto inoltre della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

- in riferimento alla compatibilità del modello in-house providing, derivante dalla partecipazione societaria a Trentino Trasporti S.p.A., con i principi di efficienza, efficacia ed economicità si evidenzia che:

- ✓ viene garantita l'economicità e la sostenibilità finanziaria dell'intervento, con un costo del servizio inferiore e comunque competitivo rispetto al settore privato, garantendo il Comune dal rischio di dover partecipare ad eventuali passività di bilancio;

la natura pubblica di Trentino Trasporti (partecipata per oltre l'85% dalla Provincia Autonoma di Trento e dai Comuni e Comunità) esclude la logica del puro profitto privato, facendo sì che le tariffe e i corrispettivi di servizio siano calibrati per coprire i costi di gestione, minimizzando lo spreco di risorse pubbliche;

risulta essere di interesse del Comune entrare a far parte della rete di gestione del trasporto e delle infrastrutture in capo a Trentino Trasporti, andando a ricreare e generare delle sinergie logistiche (condivisione di depositi, officine, mezzi e personale) che un operatore privato attivo sulla sola rete cittadina non potrebbe replicare, riducendo il costo unitario per chilometro;

- ✓ dal punto di vista dell'efficacia del servizio richiesto si richiama il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) che eleva il principio del risultato a criterio guida fondamentale. I Comuni di Fornace e Civezzano, aderendo a Trentino Trasporti, intendono promuovere un servizio di trasporto sperimentale, con l'obiettivo futuro di implementare la gestione della

mobilità pubblica;

pertanto l'affidamento in house alla società risponde alla esigenza di riuscire a rispondere in modo flessibile alle esigenze delle comunità e consente di integrare la gestione del servizio di trasporto, attraverso l'interconnessione con la rete esistente e l'introduzione di soluzioni innovative.

L'amministrazione pubblica mantiene la totale facoltà di modificare i percorsi, istituire nuove corse o estendere i servizi in base alle esigenze della cittadinanza senza dover rinegoziare complessi contratti di appalto con soggetti terzi, garantendo la continuità e universalità del diritto alla mobilità;

- ✓ la partecipazione societaria in Trentino Trasporti rende partecipe il Comune della efficienza della macchina amministrativa in house, che deve perseguire obiettivi di rendimento nel rispetto di indicatori di performance, costituiti da contratti di servizio e disciplinari stringenti, legati alla puntualità delle corse, alla pulizia dei mezzi, all'età media della flotta e ai livelli di emissioni inquinanti.

Inoltre il Comune esercita, insieme agli altri soci pubblici, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici interni, andando ad azzerare i conflitti di interesse tipici delle concessioni a privati e permettendo verifiche contabili e gestionali continue e trasparenti, nonché indirizzando i flussi finanziari e organizzativi per evitare sprechi;

- in definitiva l'affidamento in-house a Trentino Trasporti si rivela quindi pienamente compatibile con i dettami della corretta gestione amministrativa, poiché l'amministrazione conserva l'indirizzo e la governance strategica per tutelare l'interesse pubblico nell'ambito della gestione sociale del servizio; inoltre il modello in house permette di raggiungere standard qualitativi elevati e obiettivi non puramente commerciali, come l'universalità del trasporto pubblico, l'inclusione sociale e la mobilità sostenibile sul proprio territorio;

Acquisito in merito alla proposta di acquisizione a titolo gratuito delle azioni di Trentino Trasporti S.p.a. il parere del revisore dei conti dd. ____/____/2026 prot. ____/2026, rilasciato ai sensi degli artt. 190 e 210 della L.R. 2/2018 e dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;

Vista la Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 - Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento;

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 - Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto lo Statuto Comunale vigente e rilevata la propria competenza a deliberare in merito;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare l'art. 49, comma 3, lett. g);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 9 febbraio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10, di data 9 febbraio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2026;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 2023 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm., dal Segretario comunale per la regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. _____, voti astenuti n. _____, contrari n. _____, espressi per alzata di mano ai sensi di legge, dai n. _____ Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di aderire, per i motivi in premessa citati, alla società Trentino trasporti s.p.a. mediante acquisizione dalla Provincia autonoma di Trento di n. 59 azioni di Trentino trasporti s.p.a. a titolo gratuito, secondo la quantificazione individuata nella tabella di riparto definita dalla Giunta provinciale, per un valore nominale complessivo pari ad euro 59,00= (cinquantanove/00);
2. di approvare, lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti per la “governance” di Trentino trasporti s.p.a. comprensivo delle condizioni generali di servizio e della tabella di riparto delle quote azionarie riportate nella deliberazione della giunta provinciale n. 233/2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,;
3. di dare atto che è stato acquisito il previo parere del revisore dei conti dd. ____/____/2026 prot. _____/2026, rilasciato ai sensi degli artt. 190 e 210 della L.R. 2/2018 e dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
4. di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2, secondo le modalità di cui all'articolo 3 della convenzione medesima;
5. di dare atto che, in conformità alla previsione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, il presente provvedimento è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 12.10.2026 al 27.10.2026 e che entro il periodo di pubblicazione non sono/sono pervenute osservazioni;
6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione potrà procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla convenzione firmata, al Servizio Mobilità Pubblica della PAT e al Comune di Civezzano;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: con voti favorevoli n. _____, voti astenuti n. _____, contrari n. _____, su n. _____ componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi

abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.